

ESTRATTO¹ DALL'

ACCORDO SU PREMIALITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 E SEGUENTI

L'amministrazione di ARPAT, la RSU e le Organizzazioni sindacali del personale di comparto

Verificato che:

- l'ipotesi di accordo è stata siglata dalle parti in data 19.07.2021
- in data 20.07.2021 è stata resa dal Collegio dei Revisori, a seguito della ricezione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di accordo in questione, la certificazione di cui all'art. 40 , comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001.

CONCORDANO

Sull'allegata ipotesi di accordo su Premialità e progressioni economiche orizzontali anno 2021 e seguenti.

Delegazione di parte pubblica

Direttore Generale – Pietro Rubellini*	firmato
--	---------

Delegazione di parte sindacale

Per la RSU – Matteo Francalanci	firmato
CGIL FP – Riccardo Bartolini Per	firmato
CISL FP – Nicola Burzio	firmato
UIL Sanità – Fabrizio Grassi	firmato

21.07.2021

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

IPOTESI DI ACCORDO SU PREMIALITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2021 E SEGUENTI

In data luglio 2021, la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale del personale di comparto, come indicate tra i firmatari del presente atto, dopo ampia discussione,

Richiamati i vigenti CCCCNNL del personale di comparto;

Ricordato l'accordo di finalizzazione delle risorse 2020 (Nuova premialità e progressioni economiche orizzontali del personale di comparto) sottoscritto il 16.12.2020 e la reciproca volontà di riproporne, con le dovute migliorie, il contenuto per l'anno 2021 e seguenti

concordano quanto segue:

Art. 1 Differenziazione premio individuale (art. 82 del CCNL 21.5.2018)

In merito all'applicazione di quanto previsto relativamente alla differenziazione del premio individuale prevista dall'art. 82 del CCNL 21.5.2018 le parti concordano:

La "maggiorazione del premio individuale" (art. 82) verrà assegnata, per ogni categoria e livello economico (A, B, Bs, C, D e Ds), al personale che ha conseguito le valutazioni più alte al termine dell'anno precedente per una quota massima non superiore al 5% del personale che ha avuto una valutazione positiva e che alla data del 31/12 dell'anno precedente ha maturato 3 anni di servizio in ARPAT.

Tale percentuale di eccellenza è fissata in relazione alla consistenza dei fondi contrattuali e, per il 2021, viene individuata nel valore massimo del 5% del personale suddetto.

L'importo del premio dovrà essere calcolato ogni anno come una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite attribuito ai dipendenti di ciascuna categoria e livello economico (A, B, Bs, C, D e Ds) che siano stati valutati positivamente l'anno precedente.

Ogni anno, all'atto dell'accordo per la finalizzazione dei fondi, verrà stabilito l'importo da destinare alle eccellenze, calcolando la relativa percentuale di personale. Le eccellenze vengono di norma finanziate con il fondo art 81, così come previsto dal CCNL, qualora vi siano disponibili residui degli anni precedenti, le parti, di volta in volta, ne concorderanno l'utilizzo per il finanziamento, all'occorrenza, anche totale, delle eccellenze.

In caso di parità di punteggio (valutazione), per decidere a quali dipendenti attribuire il premio all'interno di una stessa categoria per non superare la percentuale massima stabilita, si dovranno applicare i seguenti criteri di priorità:

1. a chi non ha ottenuto l'eccellenza in nessuno dei 3 anni precedenti;
2. a cui non ha ottenuto l'eccellenza in nessuno dei 2 anni precedenti;
3. a chi non ha ottenuto l'eccellenza nell'anno precedente;
4. a chi appartiene alla fascia economica più bassa;
5. a chi ha maggiore anzianità di servizio in agenzia;
6. a chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui l'applicazione della percentuale individuata per l'assegnazione delle eccellenze generi dei risultati decimali si stabilisce che nel caso in cui la prima cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 si arrotonderà per eccesso, se inferiore a 5 si arrotonderà per difetto. Nel caso in cui l'applicazione della percentuale individuata per l'assegnazione delle eccellenze generi dei risultati inferiori all'unità si stabilisce l'arrotondamento per eccesso comunque a 1.

OMISSIS

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del DLgs 165/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

Delegazione di parte pubblica

Direttore Generale – Pietro Rubellini*	firmato
--	---------

Delegazione di parte sindacale

Per la RSU – Matteo Francalanci	firmato
CGIL FP – Riccardo Bartolini Per	firmato
CISL FP – Nicola Burzio	firmato
UIL Sanità – Fabrizio Grassi	firmato

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.*

¹Il documento originale è conservato agli atti dell'Agenzia a cura del Settore Gestione delle risorse umane.